



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



Autorità Nazionale Competente  
Minerali Responsabili

*Decreto legislativo n. 13/2021, articolo 2  
Regolamento (UE) 2017/821 minerali e metalli  
originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

# I rischi nella catena di approvvigionamento di *conflict minerals*: obblighi e strumenti per le imprese di identificazione, valutazione e mitigazione

**Avv. Lorenzo Mulazzi**

29 ottobre 2024



export  
compliance  
consulting



### Il nucleo del regolamento (UE) 2017/821: gli Articoli 4, 5, 6 e 7

Art. 4: obblighi connessi al **sistema di gestione**

Art. 5: obblighi connessi alla **gestione del rischio**

Art. 6: l'**audit** da parte di soggetti terzi

Art. 7: obblighi di **comunicazione**



### Art. 4 - Obblighi connessi al sistema di gestione 1/2

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:

- a) **adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico** informazioni aggiornate sulla propria **strategia** in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- b) **integrare**, nella propria strategia in materia di supply chain, i **principi** secondo i quali deve essere esercitato il **dovere di diligenza** conformemente alle norme di cui al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- c) **organizzare** i rispettivi **sistemi interni di gestione** in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando alla dirigenza aziendale l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella supply chain nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;
- d) **rafforzare** le proprie **relazioni con i fornitori integrando** la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei **contratti** e negli **accordi** conclusi con i fornitori secondo le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- e) **istituire un meccanismo di trattamento dei reclami** come **sistema di allarme precoce** per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore;



### Art. 4 - Obblighi connessi al sistema di gestione 2/2

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:

- f) per quanto riguarda i **minerali**, **gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità** nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate: i) descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo; ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione; iii) paese d'origine dei minerali; iv) quantità estratte e date dell'estrazione, espresse in volume o in peso; (...);
- g) per quanto riguarda i **metalli**, stabilire un analogo sistema che oltre ai punti i) e ii) analoghi al caso dei minerali conservi iii) nome e indirizzo delle **fonderie** e delle **raffinerie** nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione; iv) se disponibili, rapporti in merito agli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie e nelle raffinerie, o una prova della conformità con un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8;
- h) per quanto riguarda i **sottoprodotti**, fornire informazioni adeguatamente documentate a partire dal **punto di origine** (dove il sottoprodotto è separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario).



### Art. 5 - Obblighi connessi alla gestione del rischio 1/2

Per prevenire o ridurre i rischi di non compliance e di natura sanzionatoria collegati alla dovuta diligenza richiesta rispetto alla catena di approvvigionamento minerario, l'importatore è tenuto a:

- i. riportare ai propri alti dirigenti le **conclusioni della valutazione dei rischi** rilevati nella catena di approvvigionamento;
- ii. **adottare**, nei confronti dei propri fornitori, **misure di gestione del rischio** conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida OCSE, che prevedano la possibilità di:
  - **proseguire** le attività commerciali **adottando misure di riduzione del rischio misurabili**;
  - **sospendere gli scambi commerciali** nel corso dell'applicazione delle suddette misure;
  - **risolvere il contratto** con il fornitore, qualora i **tentativi di riduzione del rischio** abbiano dato **esito negativo**.



### Art. 5 - Obblighi connessi alla gestione del rischio 2/2

Gli obblighi connessi alla gestione del rischio:

- a) **piano di gestione del rischio** in grado di **monitorare** e **verificare** i risultati delle azioni volte a ridurre il rischio;
- b) **realizzazione di valutazioni supplementari** dei fatti e del rischio, specie al verificarsi di eventi che mutano le circostanze inizialmente valutate.

*N.B. La valutazione dei rischi presenti nella catena di approvvigionamento di ciascun importatore ricomprende anche una valutazione sulle **relazioni di audit** svolte da soggetti terzi sulle fonderie e raffinerie presenti nella medesima catena di approvvigionamento. In assenza di tali relazioni, sarà cura dell'importatore identificare e valutare i rischi nella propria catena di approvvigionamento e validare la dovuta diligenza impiegata in tale verifica attraverso audit svolti da un soggetto terzo indipendente, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento.*



### Art. 6 - L'audit da parte di soggetti terzi

L'importatore dell'Unione è tenuto ad affidare a soggetti terzi l'esecuzione di audit aventi ad oggetto la valutazione della conformità delle proprie pratiche di dovuta diligenza in merito a:

- 1) **sistemi di gestione**;
- 2) **sistemi di gestione del rischio**;
- 3) **comunicazione** delle informazioni incluse nell'art. 7 del regolamento.

L'audit dovrà includere anche delle **raccomandazioni** su come **migliorare** le pratiche legate al dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento dell'importatore.



### Art. 7 - Obblighi di comunicazione

Documentazione da mettere a disposizione delle Autorità competenti dello Stato membro:

- 1) **relazioni relative ad audit** realizzate da soggetti terzi indipendenti (Art. 6);
- 2) **prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza** nella catena di approvvigionamento (Art. 8).

L'importatore dell'Unione mette a disposizione dei **fornitori a valle** della propria catena di approvvigionamento **tutte le informazioni raccolte e conservate eseguendo le attività sul dovere di diligenza\***.

**Pubblicazione sul web della relazione sulle proprie strategie e pratiche di diligenza** applicate nella propria catena di approvvigionamento per assicurare un approvvigionamento responsabile\*.

\* *Sarà cura dell'importatore tenere sempre debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.*



La **Guida OCSE** sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio fornisce:

- **raccomandazioni** per le **imprese** a rispettare i **diritti umani**;
- **condizioni** per un impegno costruttivo con i **fornitori**;
- **riferimenti comuni** per tutti i **fornitori** e gli **stakeholders** della catena di approvvigionamento dei minerali;
- **chiarimenti** sulla natura della gestione responsabile della catena di approvvigionamento dei minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.



Con tale definizione si indicano **tutte quelle misure che ogni impresa dovrebbe adottare al fine di individuare e mitigare i rischi derivanti dalla catena di approvvigionamento.**

Solo adottando questo tipo di approccio le imprese sono in grado di **prevenire o quantomeno limitare gli effetti negativi derivanti dall'estrazione, trasformazione e commercio di minerali.**



La **raccomandazione (UE) 2018/1149** è uno strumento normativo adottato al fine di **facilitare gli importatori dell'Unione** nell'**individuare in modo adeguato le zone di conflitto o ad alto rischio** da cui i minerali e metalli importati potrebbero essere stati estratti.

### Perché si è reso necessario adottare la raccomandazione?

È lo stesso regolamento a prevedere, all'articolo 14, che la **Commissione** debba predisporre **orientamenti non vincolanti** per gli operatori economici, in cui dare atto di **come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio**.

### Non vincolatività

Considerando 12 della raccomandazione: gli orientamenti **non sono vincolanti**.

Ne consegue che, seppur si tratti di uno strumento utile con cui la Commissione esprime le proprie valutazioni in merito all'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio, gli importatori dell'Unione continuano ad essere gli unici responsabili del rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza previsti dal regolamento.



La **raccomandazione (UE) 2018/1149**, che riprende i principi contenuti nel regolamento e nelle Linee guida OCSE, con riferimento al dovere di diligenza basato sul rischio prevede che le imprese dovrebbero:

- 1) **adottare** in tema di minerali e metalli un **sistema di gestione** e una **strategia** efficaci. Quest'ultima dovrà anche essere **comunicata** ai propri fornitori e al pubblico in generale;
- 2) svolgere un'attività di **individuazione dei rischi effettivi e potenziali** lungo tutta la catena di approvvigionamento del singolo importatore;
- 3) adottare una **strategia** che individui e mitighi i rischi, con tre possibili esiti:
  - prosecuzione degli scambi commerciali e **adozione di misure di riduzione del rischio**;
  - **sospensione temporanea** degli scambi commerciali;
  - **risoluzione del contratto** con il fornitore (solo nei caso in cui non sia stato possibile limitare significativamente i rischi derivanti dalla singola operazione commerciale);
- 4) affidare a soggetti terzi indipendenti lo svolgimento di **attività di audit** (con particolare riferimento alla strategia adottata per ridurre i rischi);
- 5) rendere note le **strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**.



- a) **Red flags** relative ai **luoghi di origine e al transito delle merci**
- b) **Red flags** relative ai **fornitori**
- c) **Ulteriori circostanze** che costituiscono red flags



La raccomandazione fornisce un **elenco esemplificativo** in merito alle **fonti aperte («open source»)** in grado di supportare le imprese nella corretta individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio.

L'elenco delle fonti di informazione è raggruppato nelle seguenti tre categorie:

- 1. CONFLITTI**, al fine di valutare se una zona è teatro di conflitti o fragile in quando reduce da conflitti;
- 2. GOVERNANCE**, al fine di valutare la qualità della governance della regione o Paese;
- 3. DIRITTI DELL'UOMO**, al fine di valutare se la regione o Paese presenta violazioni del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.



- **ISO 9001:** Sistema di gestione della **Qualità**
- **SA8000:** rispetto dei **diritti umani** e del **diritto del lavoro**, tutela contro lo **sfruttamento minorile**, garanzie di **sicurezza e salubrità** sul posto di lavoro
- **ISO 26000:** linee guida sulla **responsabilità sociale** delle aziende (17 obiettivi ONU di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030)
- **ISO 19011:2018:** **Audit dei Sistemi di Gestione**
- **Certificazione ESG:** **Environmental Social Governance**



La **garanzia** dell'esercizio di un'**adeguata diligenza si concretizza**, nei confronti dei **fornitori** dell'importatore, **rafforzando le relazioni** con gli stessi e **integrando** la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei **contratti** e negli **accordi**.

> Verifica dell'inserimento di **apposite clausole contrattuali** in materia di catena di approvvigionamento.

Le **limitazioni** per influenzare o condizionare i rapporti commerciali al fine di cessare, prevenire o mitigare i potenziali impatti negativi, o porvi rimedio una volta verificatisi, sono principalmente di natura **contrattuale**.

Le **limitazioni contrattuali** prevedono la predisposizione delle condizioni generali dei contratti con i fornitori sulla base degli adempimenti relativi all'obbligo di dovere di diligenza, e più in generale le raccomandazioni in tema di responsabilità d'impresa.

Si noti, in particolare, che i soggetti che potrebbero maggiormente beneficiarne sono le **PMI**, in quanto spesso non hanno il potere di mercato per influenzare le proprie relazioni commerciali.



La collaborazione con i fornitori deve passare anche attraverso un **approccio integrato ai differenti sistemi gestionali di compliance** in tema di responsabilità d'impresa, Export Control, ESG.

> Importanza della **revisione delle condizioni generali di acquisto** delle società importatrici.

Inserimento di **clausole** in materia di conflict minerals ... o ricorso allo strumento della lettera standard.



Richiamo al regolamento 2017/821 (**articolo 6: obbligo di realizzare audit di terze parti**).

**Analisi di audit** del sistema di gestione della catena di approvvigionamento responsabile.

**Correlazione tra i risultati dell'audit e le comunicazioni** che l'importatore ha l'obbligo di effettuare.



Per ottenere i risultati attesi, ai sensi dell'articolo 6 lett. d) gli **audit** devono rispettare i **principi** definiti nelle Linee guida dell'OCSE di:

- **indipendenza**;
- **competenza**;
- **responsabilità**.

Tali principi si sostanziano altresì nell'**imparzialità**, nella dovuta **professionalità**, nell'**integrità** e nella **riservatezza** dell'**auditor** e saranno tradotti nel **rapporto di audit**, che riflette le **evidenze** e **conclusioni** sull'**analisi sul sistema di gestione** della catena di approvvigionamento dei minerali e metalli, sui **sistemi di gestione del rischio** adottati dall'importatore, sulle **attività di comunicazione** delle informazioni previste nell'articolo 7 del regolamento.



- Il **rapporto di audit del terzo indipendente** riguardante la supply chain dei conflict minerals dell'importatore.
- Le **informazioni raccolte e conservate eseguendo le attività sul dovere di diligenza**, già messe a disposizione dei **fornitori a valle** della propria catena di approvvigionamento.
- La **relazione sulle strategie e pratiche di diligenza elaborata annualmente dall'importatore**, in cui sono illustrate le misure adottate per conformarsi agli obblighi connessi al sistema di gestione (articolo 4) e di gestione del rischio (articolo 5), nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi (che devono essere puntualmente identificati).

N.B. *Della relazione occorre dare **ampia diffusione**, anche attraverso internet.*



La Commissione Europea, nell'ambito del portale web **Due diligence Ready**, ha elaborato e messo a disposizione degli importatori un apposito **vademecum** sulla preparazione di un audit.

Tale sezione fornisce una serie di **buone prassi** che aiuteranno le imprese a organizzarsi al meglio in vista di un audit di terza parte in materia di conflict minerals.

- 1. Assicurarsi di aver implementato appropriati sistemi di gestione, processi e procedure, con particolare riguardo all'Allegato II della Guida OCSE** e ai seguenti parametri di audit:
  - a. ambito di applicazione** > geografico, documentale, temporale e dei materiali coperti;
  - b. obiettivo** > cosa si sta verificando e perché;
  - c. criteri** > due diligence della catena di approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno (e dei loro minerali) e di oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (i.e., Conflict-Affected and High-Risk Areas – CAHRA), in conformità con il regolamento (UE) 2017/821.
- 2. Prepararsi in anticipo per l'audit:** assicurarsi che tutta la documentazione richiesta dall'auditor sia già raccolta e organizzata PRIMA dell'audit (e non DURANTE).



### 3. Preparare i dipendenti e i collaboratori all'audit:

- a. assicurarsi che TUTTI coloro che lavorano per l'azienda siano a conoscenza delle date dell'audit, anche chi non sarà direttamente coinvolto nel processo;
- b. informare TUTTI costoro sull'ambito, sui criteri e sull'obiettivo dell'audit e specificare cosa l'auditor vorrà esaminare in ogni reparto;
- c. assicurarsi che TUTTI i documenti appropriati e conservati siano pronti e facilmente accessibili sia al personale che ne è responsabile sia all'auditor;
- d. assicurarsi che TUTTI i documenti siano stati esaminati dal/i responsabile/i pertinente/i e che politiche, processi e procedure siano stati TUTTI responsabilmente e coerentemente seguiti e messi in pratica.

### 4. Nominare una persona di riferimento, che funga da punto di contatto principale per gli auditor su base giornaliera: assicurarsi che TUTTI siano consapevoli che la persona di riferimento potrebbe contattarli in qualsiasi momento per chiedere prove, documenti e materiale pertinente.



5. **Tenere a portata di mano i documenti più importanti**, affinché:
- tutti gli **archivi** a cui fanno riferimento i documenti siano **disponibili**;
  - i **moduli** utilizzati siano stati **controllati** e completamente **compilati**;
  - tutti gli **archivi** siano stati **controllati** per verificare le **revisioni** in corso;
  - la **documentazione** e gli **archivi** siano rapidamente **accessibili**.



- 6. Assicurarsi di mettere a disposizione dell'auditor tutte le politiche, i processi e le procedure della catena di fornitura aziendale** (l'elenco che segue non è esaustivo):
- a. organigramma gestionale dell'azienda**, che identifica chiaramente le singole responsabilità;
  - b. nominativi delle persone responsabili dell'operatività delle politiche, dei processi e delle procedure**: l'auditor vorrà infatti parlare con il personale interessato, per valutare la solidità del sistema di gestione;
  - c. elenco dei fornitori**;
  - d. tutti i documenti utili a comprovare che i processi di due diligence sono in corso** (es., verbali di riunioni e decisioni prese in relazione ai rischi e ai fornitori, verbali di riunioni interne e decisioni prese durante le stesse, ecc.);
  - e. prova delle comunicazioni e dell'impegno aziendale con i fornitori** (es., e-mail, lettere, suggerimenti forniti in relazione alla formazione, richieste di miglioramento, richieste di follow-up, decisioni prese, ecc.);
  - f. evidenza della strategia in atto per misurare il continuo miglioramento delle procedure di due diligence.**

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*  
Dipartimento per le politiche per le imprese  
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *Made in Italy*  
Divisione IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l'economia sociale



[autoritacompetente.3TG@mise.gov.it](mailto:autoritacompetente.3TG@mise.gov.it)

<https://anc3tg.mise.gov.it/>